



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
 PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
 DELLA PROVINCIA DI VERONA
 Protocollo N° 65
 Data 8 GEN. 2010

*Consiglio Nazionale degli Architetti,
 Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. NC1/P2
 Cod. MC/dt
 Circ. n. 108

CNAPP
 Prot.: 0000896
 Data: 23/12/2009
 Uscita

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
 Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Certificazione Energetica.

Il Ministero delle Attività Produttive ha predisposto lo Schema di DPR di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", che si trasmette in allegato. Queste linee guida determinano per i Professionisti e per l'esercizio della attività professionale un chiarimento fondamentale per quanto riguarda la definizione delle competenze degli iscritti agli Ordini rispetto al ruolo assunto dalle Regioni nelle attività formative, che in talune realtà hanno significato la istituzione di albi subordinando l'attività professionale alla iscrizione in questi ultimi.

Lo schema di DPR sancisce in maniera chiara ed inequivocabile, attraverso quanto disposto dall'articolo 2, che il professionista (Architetto) abilitato ed iscritto all'albo esercita le attività di certificazione energetica senza obbligo di formazione abilitante. Tale condizione, fortemente voluta da questo Consiglio Nazionale, riconduce l'esercizio delle attività di certificazione energetica nell'ambito delle attività professionali riconosciute e di competenza degli iscritti all'Albo Professionale.

Tale misura, inoltre, riteniamo possa riequilibrare la situazione estremamente eterogenea creatasi con l'emanazione di leggi regionali che hanno istituito albi e percorsi formativi autonomi, prima della emanazione di linee guida da parte del Ministero.

Riteniamo che l'emanazione del DPR ribadisca chiaramente la necessità che l'attività professionale possa essere esercitata liberamente sull'intero territorio nazionale, a garanzia del valore del titolo abilitante e della iscrizione ai relativi Ordini professionali.

Nel merito dei rapporti tra il legislatore statale e i legislatori regionali occorre ricordare che l'ambito di operatività di queste ultime è stato fortemente limitato dapprima dal D.lgs. n. 30/2006 e, successivamente, dalla Corte Costituzionale che recentemente ha ribadito (cfr. sentenza 29 ottobre 2009 n. 271) che nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di professioni rientra non solo la disciplina relativa all'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE DEL DIPARTIMENTO
 PROFILI PROFESSIONALI, LAVORO, INARCASSA,
 PROTEZIONE CIVILE
 (arch. Massimo GALLIONE)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
 (arch. Luigi M. MIRIZZI)
 Att.: c.s.

IL PRESIDENTE
 (arch. Massimo GALLIONE)

Schema di DPR di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia",

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
- l'articolo 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che stabilisce che fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9 e dalle disposizioni di cui all'allegato L, del medesimo decreto legislativo, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modifiche ed integrazioni;

Visto la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);

Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;

Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione Europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);

Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, fissa in 120 giorni, decorrenti dal 9 ottobre 2005, il termine per l'emanazione del presente provvedimento;

Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, procedura di infrazione n. 2006/2378;

Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, fissa in centoventi giorni, decorrenti dal 9 ottobre 2005, il termine per l'emanazione del presente provvedimento;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 marzo 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture:

EMANA

IL SEGUENTE DECRETO

Art. 1

(Finalità e ambito di intervento)

1. Il presente decreto definisce **i requisiti professionali e i criteri di accreditamento** per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono integrati con successivi provvedimenti, fermo restando che, nelle more, continuano a trovare applicazione, limitatamente agli impianti di climatizzazione invernale, le disposizioni di cui agli articoli 7, 9 e all'allegato L del decreto legislativo, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modifiche.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modifiche, nonché le ulteriori definizioni di cui alle seguenti lettere:
 - a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

b) **“tecnico abilitato**, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) **che di professionista libero od associato iscritto ai relativi ordini e collegi professionali**, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, **nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente**. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I tecnici abilitati devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- i) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, LM-20, da LM-22 a LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, da LM-33 a LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, 25/S, da 27/S a 29/S, 31/S, 33/S, 34/S, da 36/S a 38/S, 61/S, 74/S, 77/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
- ii) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25 di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
- iii) diploma di geometra o di perito industriale o di perito agrario o agrotecnico, limitatamente al proprio specifico ambito di competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica sono, altresì, tecnici abilitati i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-21, LM-27, LM-29, LM-32, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, L-M74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 26/S, 30/S, 32/S, 35/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
- laurea conseguita nelle seguenti classi; L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

nonché di attestato di frequenza relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti, a livello nazionale da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, e a livello regionale, direttamente da regioni e province

autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette da regioni e province autonome. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.

Art. 3

(Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come Soggetti certificatori:
 - a) i tecnici abilitati, di cui al comma 4, dell'articolo 2;
 - b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici, in organico in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
 - c) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione", sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici, in organico in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
 - d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 3, dell'articolo 2, che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici, in organico in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
2. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
 - a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
 - b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.
1. La dichiarazione di cui al comma 2 è resa ai sensi degli articoli 359 e 481 del C.P.
2. L'attestato di certificazione energetica, così come definito all'articolo 2, del decreto legislativo, assume la valenza di atto pubblico, ai sensi dell'articolo 481 del C.P. con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.

Art. 4

(Funzioni delle Regioni e Province autonome)

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
 - a) adottare un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 3, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
 - b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
 - c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
 - d) monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
 - e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;
 - f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, di cui al decreto ai sensi del articolo 6 comma 9 del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.

Art. 5

(Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.

2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:
 - a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
 - b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
 - c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, di cui al comma 4, dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.